



ORDINANZA N. 9/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali



trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, prorogato da ultimo fino al 31.12.2021;

- VISTO** il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti riconnesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO** il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- VISTO** il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- VISTO** il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- VISTO** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- VISTO** il D.P.C.M. 23 settembre 2021 a mente del quale a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza e che nell'attuazione di quanto sopra le stesse assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti Autorità;



- VISTO** il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
- VISTE** le Linee Guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021;
- VISTO** il prescritto protocollo operativo elaborato ai sensi dell'art. 1 D.L. 21 settembre 2021 n. 127 ed adottato con Ordinanza n. 27/2021 del 14.10.2021, in coerenza ed in attuazione delle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021, con cui sono state implementate le procedure di verifica delle certificazioni dei dipendenti di questo Ente all'ingresso degli Uffici attraverso l'utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, che consente di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19, senza alcuna registrazione e conservazione nel dispositivo dei dati delle certificazioni sottoposte a controllo, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) nel pieno rispetto della normativa privacy.
- VISTO** il protocollo sottoscritto con le R.S.A. in data 14.10.2021 in materia di prevenzione e sicurezza dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale sui luoghi di lavoro in ordine alla prosecuzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, questo vieppiù considerata la circostanza che l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici era quella degli utenti ovvero di coloro i quali si presentavano presso gli Uffici per la erogazione del servizio che questa AdSP è tenuta a prestare.
- CONSIDERATO** che, con il medesimo protocollo, in relazione ai servizi forniti all'utenza, questo Ente, quale datore di lavoro, ha predisposto le misure di contenimento affidate al documento sottoscritto di concerto con le R.S.A. ed applicabili anche all'utenza, al fine di evitare la circostanza che ivi potessero accedere soggetti non tenuti ad esibire o a possedere il green pass e che questo potesse comportare rischi di esposizione al contagio per il personale dipendente, soggetto invece alle previsioni recate dal D.L. 127/2021;
- VISTO** il D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", con cui sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del Covid 19;
- VISTO** in particolare, l'art. 1 D.L. 1/2022 che introduce nell'ambito del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76, una nuova disposizione ovverosia l'art. 4-quater, a mente del quale, a decorrere dall' 8 gennaio 2022 e sino al 15 giugno 2022, è previsto l'obbligo



vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.

CONSIDERATO che, in correlazione a tali misure, il medesimo art. 1, inserendo nell'ambito del richiamato D.L. 44/2021 l'art. 4-quinquies, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, hanno l'obbligo di possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il green pass "rafforzato" e siano tenuti ad esibirlo, quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

CONSIDERATO che i soggetti che ne siano sprovvisti non possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 e che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

CONSIDERATO altresì, che, nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, ai sensi del suddetto art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.

CONSIDERATO che l'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del green pass "rafforzato" e all'accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l'osservanza, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CONSIDERATO che l'obbligo di esibizione del green pass è stato previsto oggi per ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività, ivi inclusi i visitatori, che ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

FERMI RESTANDO gli obblighi riconnessi alle misure di prevenzione adottate da questo Ente in materia di prevenzione della diffusione del Covid19, cui l'utenza dovrà comunque attenersi (utilizzo mascherina, disinfezione, distanza di sicurezza, rilevazione della temperatura), nonché gli obblighi comunicativi discendenti dal CCNL porti, alla parte datoriale nel caso in cui il lavoratore riporti sintomi del Covid o che risulti positivo all'esame clinico, al fine di astenersi dal lavoro;

VISTO l'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici anche agli utenti, ovvero a coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 D.L. 1/2022 che ha previsto la modifica del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87



estendendo l'obbligo di certificazioni verdi Covid 19 per l'accesso ai pubblici Uffici (cfr. lett. b.).

CONSIDERATO che i visitatori e gli utenti che dovessero accedere a qualunque altro titolo dovranno, pertanto, essere muniti della certificazione verde dovuta ed esibirla.

CONSIDERATO che, in coerenza a quanto sopra, il processo di verifica dell'autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19 continuerà ad essere effettuato attraverso l'utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, consentendo di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19;

CONSIDERATO che l'App Verifica C19, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline) e di non registrare nel dispositivo i dati delle certificazioni sottoposte a controllo, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) nel pieno rispetto della normativa privacy;

VISTA la comunicazione alle R.S.A. giusta prot. PAR-000389-24.01.2022, in riscontro all'istanza rivolta all'Ente dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali con missiva assunta al protocollo n. ARR-000279-12.01.2022;

VISTI il verbale della riunione svoltasi con le R.S.A. unitamente al R.L.S. in data 26.01.2022, nonché quello del 01.02.2022;

SENTITO per gli aspetti di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro del personale dipendente il R.S.P.P. di questo Ente;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

ART. 1

È approvato e reso esecutivo l'aggiornamento del Protocollo Covid, recante le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine alla certificazione verde Covid 19, nonché la compiegata Informativa sulla verifica del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR".

ART. 2

Manda agli Uffici della Direzione Personale ed AA.GG. per gli adempimenti di competenza, fatte salve le verifiche previste dalla generale normativa vigente e fino alla cessazione dello stato di emergenza fissato per la data del 15.06.2022, delegando formalmente il Dirigente f.f. Personale ed AA.GG., cui sono ascritte le prerogative di cui al comma 5 dell'art. 1 D.L. 127/2021, quale soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla suddetta disciplina.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Le sole attività materiali di verifica dell'autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19 sono confermate in capo alla società C.M. Service, affidataria del servizio di Servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di anni tre e verranno svolte dal personale dipendente della società attraverso l'utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, consentendo di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19.

ART. 3

Manda agli Uffici della Direzione Personale ed AA.GG. per la pubblicazione del presente provvedimento unitamente all'allegato protocollo ed alla prescritta informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR", sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente, nonché per la affissione all'ingresso dei locali di questa ADSP.

ART. 4

La presente Ordinanza produce effetti a decorrere dalla data del 15.02.2022 e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione trasparente oltre che trasmessa a tutto il personale dipendente.

Ancona, il 01.02.2022

Il Commissario Straordinario

Giovanni Pettorino



Firmato digitalmente da:

PETTORINO GIOVANNI

Firmato il 01/02/2022 19:41

Seriale Certificato: 643063

Valido dal 30/07/2021 al 30/07/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente

Firmato digitalmente da:
CHILA' GIOVANNA
Firmato il 01/02/2022 19:39
Seriale Certificato: 29126
Valido dal 11/12/2020 al 11/12/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Avv. Giovanna Chilà



PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO, A QUALSIASI TITOLO, LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA O DI FORMAZIONE O DI VOLONTARIATO, ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE, ANCHE SULLA BASE DI CONTRATTI ESTERNI IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.P.C.M. del 12 ottobre 2021

AGGIORNAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RECAE DAL D.L. 7 GENNAIO 2022 N. 1 RECANTE "MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19, IN PARTICOLARE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE".

Ambito di applicazione

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle PP.AA. ivi compresa la Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In attuazione di quanto sopra, con riferimento al personale dipendente di questo Ente ed alle misure di diretta competenza di questa AdSP, è stato elaborato il prescritto protocollo operativo ai sensi dell'art. 1 D.L. 21 settembre 2021 n. 127, adottato con Ordinanza n. 27/2021 del 14.10.2021 e sono state implementate, in coerenza ed in attuazione delle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021, le procedure di verifica delle certificazioni dei dipendenti all'ingresso degli Uffici attraverso l'utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, che consente di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19, senza alcuna registrazione e conservazione nel dispositivo dei dati delle certificazioni sottoposte a controllo, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) nel pieno rispetto della normativa privacy.

È stato, parimenti, sottoscritto con le R.S.A. il protocollo in materia di prevenzione e sicurezza dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale sui luoghi di lavoro in ordine alla prosecuzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, questo viepiù considerata la circostanza che l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici era quella degli utenti ovvero di coloro i quali si presentavano presso gli Uffici per la erogazione del servizio che questa AdSP è tenuta a prestare.

In relazione ai servizi forniti all'utenza, questo Ente, quale datore di lavoro, ha predisposto le misure di contenimento affidate al documento sottoscritto di concerto con le R.S.A. ed applicabili anche all'utenza, al fine di evitare la circostanza che ivi potessero accedere soggetti non tenuti ad esibire o a possedere il green pass e che questo potesse comportare rischi di esposizione al contagio per il personale dipendente, soggetto invece alle previsioni recate dal D.L. 127/2021.



Con il D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del Covid 19 cui questo Ente intende adeguare, come in effetti adegua, le determinazioni già assunte - sulla scorta della disciplina sopra citata - alla novella da ultimo intervenuta.

In particolare, l'art. 1 D.L. 1/2022 introduce nell'ambito del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76, una nuova disposizione ovverosia l'art. 4-quater, a mente del quale, a decorrere dall' 8 gennaio 2022 e sino al 15 giugno 2022, è previsto l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.

Tale obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel nostro territorio, nonché i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale - anche per i soggetti per i quali lo stesso già vigeva in virtù di precedenti interventi normativi, i cui contenuti restano, comunque, fermi - sono irrogabili dal 1° febbraio 2022 e sono di competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

In correlazione a tali misure, il medesimo art. 1, inserendo nell'ambito del richiamato D.L. 44/2021 l'art. 4-quinquies, prevede che, a decorrere dal **15 febbraio 2022**, le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, hanno l'obbligo di possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il green pass "rafforzato" e siano tenuti ad esibirlo.

Al riguardo, si evidenzia che il possesso del certificato verde "rafforzato", la cui verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I soggetti che ne siano sprovvisti non possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, ai sensi del suddetto art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.

L'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del green pass "rafforzato" e all' accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l'osservanza, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'obbligo di esibizione del green pass è stato previsto per ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività.

Per accedere agli Uffici di questo Ente oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass", ivi inclusi i visitatori, che ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.



Fermi restando gli obblighi riconnessi alle misure di prevenzione adottate da questo Ente in materia di prevenzione della diffusione del Covid19, cui l'utenza dovrà comunque attenersi (utilizzo mascherina, disinfezione, distanza di sicurezza, rilevazione della temperatura), nonché gli obblighi comunicativi discendenti dal CCNL porti, alla parte datoriale nel caso in cui il lavoratore riporti sintomi del Covid o che risulti positivo all'esame clinico, al fine di astenersi dal lavoro, la novella normativa ha previsto l'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici anche agli utenti, ovvero a coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare: quanto sopra ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 D.L. 1/2022 che ha previsto la modifica del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 estendendo l'obbligo di certificazioni verdi Covid 19 per l'accesso ai pubblici Uffici (cfr. lett. b.).

I visitatori e gli utenti che dovessero accedere a qualunque altro titolo dovranno, pertanto, essere muniti della certificazione verde dovuta ed esibirla.

Modalità e soggetti preposti al controllo

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo.

In relazione alla dimensione della struttura presso la quale hanno sede gli Uffici dell'Ente, il legale rappresentante conferma la delega formalmente formalizzata nei confronti del Dirigente f.f. della Direzione Personale ed AA.GG. cui sono ascritte le prerogative di cui al comma 5 dell'art. 1 D.L. 127/2021, quale soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla suddetta disciplina.

Le sole attività materiali di verifica dell'autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19, già affidate alla società C.M. Service, titolare del servizio di Servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di anni tre, rimangono confermate e verranno svolte dal personale dipendente della società attraverso l'utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, consentendo di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19.

L'App Verifica C19, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline) e di non registrare nel dispositivo i dati delle certificazioni sottoposte a controllo, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) nel pieno rispetto della normativa privacy.

Nel caso di ingresso al luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde Covid19 (ordinaria o rafforzata per il personale che abbia compiuto, o che compirà, i 50 anni di età), il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi



dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non sarà effettuata alcuna raccolta dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (ordinaria o rafforzata), in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, il personale preposto cui è formalmente demandata l'attività materiale di verifica dell'autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19 segnalerà immediatamente la circostanza al Dirigente f.f. della Direzione Personale ed AA.GG. che vieterà al lavoratore l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi con conseguente previsione della assenza quale ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.

In caso di verifica di mancanza del green pass in capo ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato sulla base di contratti esterni presso questo Ente, il personale preposto al controllo materiale della certificazione, inviterà all'allontanamento del soggetto non in grado di esibire la certificazione verde ed informerà il Dirigente f.f. Personale e AA.GG. che provvederà a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso per gli adempimenti di competenza.

In caso di verifica di mancanza del green pass in capo all'utenza, il personale preposto al controllo materiale della certificazione inviterà all'allontanamento il soggetto non in grado di esibire la certificazione verde ed informerà il Dirigente f.f. Personale e AA.GG. per eventuali adempimenti conseguenti.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore non munito di certificazione verde (ordinaria o rafforzata) permanga nella struttura, anche a fini diversi o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione da parte dei preposti Uffici sanitari.

Ai sensi dell'art. 4 quater comma 2, l'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-Cov-2.

Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente di questa Amministrazione al seguente indirizzo: margherita.duca@smailsrl.it – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il Dirigente f.f. personale e AA.GG. sulla circostanza che il dipendente sia da considerarsi esonerato dalla verifica.

Resta salva la facoltà del Dirigente delegato all'accertamento di effettuare dopo l'accesso in servizio ogni utile verifica in ordine al possesso della certificazione verde.

Regime sanzionatorio

Le sanzioni previste dall'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:



a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: il soggetto demandato alle attività materiali di controllo comunica con immediatezza, al Dirigente ff. Personale e AA.GG., il nominativo del personale non in grado di esibirlo ed al quale non sarà consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata ed a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).

b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il Dirigente delegato che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, registra l'assenza ingiustificata e nel contempo, comunica la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta salva la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso o emolumento, comunque denominato, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario, ovvero nessuna componente della retribuzione (anche di natura previdenziale). Le giornate di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

In coerenza con le previsioni dell'art. 4 quater comma 4 D.I. 1/2022, tale prescrizione opera, allo stato, fino al 15 giugno 2022.

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, questo Ente, prioritariamente, svolge il relativo controllo all'accesso attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19", ferma restando la implementazione delle modalità di verifica con software che nel futuro verranno posti gratuitamente a servizio della P.A.,.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si fa espresso rinvio alla vigente normativa in materia.

Il presente elaborato, redatto sentiti il R.S.P.P., il R.L.S. e le R.S.A., ciascuno per quanto di stretta competenza, costituisce aggiornamento al Documento Aziendale di Valutazione dei Rischi già in vigore, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 81/2008, così come da ultimo modificato ed integrato, per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ciò per la durata della situazione emergenziale legata alla diffusione epidemiologica da Covid-19.

INFORMATIVA SULLA VERIFICA DEL GREEN PASS

(articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

CHI SIAMO

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale

Sede:

Molo S. Maria - 60121 Ancona (AN)

Tel./Fax:

+39.071207891 / +39.0712078940

e-mail:

info@porto.ancona.it


Sito web:

<https://www.porto.ancona.it/>

Certificazione verde
COVID-19



EU Digital Covid Certificate



RESPONSABILE PROTEZIONE DATI:

Morolabs Srl - Riferimento: Avv. Massimiliano Galeazzi

Tel. / FAX:

071.9030585 / 071.2210025

e-mail:

privacy@porto.ancona.it

COSA PREVEDE LA DISCIPLINA?

La disciplina prevista per il contenimento del virus SARS-CoV-2 stabilisce la necessità di possesso della "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" (o Green Pass) da parte di chiunque svolga una attività lavorativa nel settore pubblico e privato, oltreché per chiunque richieda di fare accesso ai pubblici uffici, ad esclusione di chi compri l'esenzione dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute.

Dal 15 febbraio 2022, inoltre, la disciplina prevede il possesso della "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 RAFFORZATA" (o Super Green Pass) per tutti gli over 50 che lavorano in luoghi pubblici e privati, pertanto, il possesso del Super Green Pass è considerato requisito essenziale per poter lavorare.

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Il Titolare del trattamento è tenuto per legge ad effettuare la verifica di tali requisiti.

Per chi presta attività lavorativa, la mancanza del suddetto Green Pass integra una specifica e autonoma ipotesi di "assenza ingiustificata" con previsione di sospensione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre la fine del periodo di emergenza. La sospensione, ad ogni modo, non comporta conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro anche se, nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. I recenti aggiornamenti diretti alla semplificazione e razionalizzazione delle verifiche alle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro, rimette alla libera scelta del lavoratore la possibilità di consegnare al datore di lavoro, o all'eventuale "utilizzatore", copia della propria certificazione, in formato digitale o cartaceo.

COSA COMPORTA PER L'INTERESSATO?

L'interessato, su richiesta del "Verificatore", è tenuto ad esibire la Certificazione e un proprio documento di identità in corso di validità, qualora sia richiesto. L'assenza della Certificazione Verde COVID-19, salvo l'esenzione prevista, comporta l'impossibilità di accedere ai pubblici uffici e/o al luogo di lavoro e, in tal caso, produrrà gli effetti e le sanzioni previste dalla disciplina. Il Verificatore può effettuare il controllo di dati personali comuni e particolari (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato, semplice o rafforzato), ovvero la corrispondenza tra i dati anagrafici presenti nel documento d'identità e quanto visualizzato dalla App "VerificaC19"¹, dopo aver decodificato il sigillo (o QR-code)² al fine di verificare il legittimo possesso della Certificazione stessa. Soltanto nel caso di corrispondenza dei dati tra App e

¹ Applicazione messa a disposizione dal Governo, in concerto con l'Autorità Garante, per effettuare le verifiche, aggiornata per l'ipotesi di Green Pass rafforzato.

² Ai sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del d.P.C.M. 17 giugno 2021, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all'art. 13, c.2, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

documento di identità, il Verificatore permetterà l'accesso. Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati. Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una Certificazione Verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo, tuttavia, il Titolare del trattamento, nel caso in cui il tentativo di accesso sia connesso a motivi di lavoro, potrà gestire l'informazione relativa all'esito negativo della verifica al fine di effettuare le comunicazioni previste al datore di lavoro. L'interessato, qualora abbia fatto richiesta di consegnare al Titolare del trattamento copia della propria certificazione verde COVID-19, per tutta la durata della relativa validità, sarà esonerato dai controlli quotidiani in ambito lavorativo da parte del Titolare, che comunque verificherà periodicamente la validità della stessa.

COME SONO TRATTATI I MIEI DATI PERSONALI?

Il trattamento di dati connesso al controllo della Certificazione Verde COVID-19 è effettuato in conformità ai principi della disciplina sulla protezione dei dati personali, poiché limitato alla sola verifica di autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 presentata dall'interessato.

L'attività di verifica comporta il trattamento dei dati personali degli interessati senza raccolta o conservazione di alcun dato personale e senza possibilità di conservare il QR-code, salvo non vi sia richiesta in tal senso da parte dell'interessato stesso. Tuttavia, i dati identificativi e l'esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), che sono registrati per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali, possono essere conservati fino al termine dello stato d'emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. I dati raccolti, tramite la consegna della copia della certificazione verde COVID-19, e successivamente trattati, sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra menzionate.

La App per smartphone denominata "VerificaC19" funziona perfettamente anche in assenza di connessione Internet. Il *device* utilizzato viene connesso, almeno giornalmente, alla rete internet per l'aggiornamento automatico degli identificativi delle certificazioni revocate (cd. *revocation list*), che l'applicazione recupera direttamente dalla Piattaforma nazionale-DGC.

QUAL È LA BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO?

Il Titolare svolge dette attività di verifica nel rispetto degli obblighi di legge e in conformità alla vigente disciplina sulla protezione dei dati personali, nell'ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2 (art. 6, lett. c), GDPR) e per assolvere gli obblighi del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale (art. 9, pr.2, lett. b) GDPR). Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'accesso ai luoghi di lavoro così come disposto dalla vigente normativa.

A CHI POTREBBERO ESSERE COMUNICATI I MIEI DATI?

I dati possono essere conosciuti dagli autorizzati al trattamento, come i Verificatori o come il responsabile dell'ufficio del personale. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte degli Enti accertatori per la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di legge). I dati potrebbero essere richiesti dalle Autorità competenti ai fini del controllo sul rispetto degli obblighi imposti dalla normativa e potrebbero essere comunicati o richiesti dalla Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro, nonché agli altri soggetti pubblici o privati, come previsto dalla normativa sulla gestione dell'emergenza COVID-19. È possibile che nell'ambito dell'attività di controllo siano coinvolti anche soggetti esterni, ma nella veste di responsabili del trattamento, autorizzati a svolgere dette attività nel rispetto dei principi della disciplina sulla protezione dei dati personali.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI?

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina. Per l'esercizio dei diritti gli interessati possono avvalersi della modulistica presente sul sito web istituzionale. Resta fermo il diritto per l'interessato di proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 GDPR. Non sono previsti processi decisionali automatizzati, né trasferimenti dei dati in paesi extra UE.